

Il conte di Cassazione

Ricorso

di Mondini Giuseppe e altri

contro

Mondadori A. e sogg. Tiranti

3 dicembre - Sezione III

Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE-STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-66

VOLTA MANTOVANA



Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE-STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-66

VOLTA MANTOVANA

A SUA ECCELLENZA

ON. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. *1509*

R. G. 19

Roma,

8 OTT 1930 Anno IX 193 - Anno

Per
Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa
la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno
8 DIC 1930 per la discussione del ricorso

Mondini Giuseppe

Mondatori Roberto

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonini Giuseppe

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

St. Bonelli

Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE - STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-56

VOLTA MANTOVANA

Castiglione li 29 novembre 1930 IX EF.

A Sua Ecc. On. Avv. Ivano Bonomi

RICORSO MONDINI-MONDADORI: Ritengo anch'io che quanto si è detto sia più che sufficiente ad illuminare sia in fatto che in diritto la causa e pertanto credo non sia il caso di aggiungere altro.

A momento opportuno La prego di essermi preciso sull'esito.

Con ogni ossequio mi creda

Dev.mo



Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE - STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-66

VOLTA MANTOVANA

Castiglione li 5 dicembre 1930 IX EF.

A S.E.On. Ivano Bonomi

Ricevo con dispiacere la di Lei pregiata comunicazione
sull'esito del ricorso Mondini-Mondadori.

Voglia compiacersi provvedere per la registrazione e quindi
di voglia inviarmi di ritorno l'intero fascicolo di causa colla di
Lei specifica, onde possa provvedere alla liquidazione coi clienti.

Desidererei avere anche una copia libera della sentenza.
Con ogni ossequio mi creda

Dev.mo



Avv. IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO I, 484 (PAL. MARIGNOLI)

R O M A

TELEFONO 60-520

Roma, 1 dicembre 1930

A S.E. il Presidente
Padiglione.

Poichè Ella presiede la Sezione che il 3 corrente dovrà giudicare del ricorso Mondini contro Mondadori (ricorso del quale l'E.V. è anche relatore) mi preme, per la mia rispettabilità personale, chiarire le circostanze per le quali è stata possibile elevare eccezione d'inscrisibilità.

Io ho chiesto nel 1925 in conformità della vecchia legge allora in vigore di essere iscritto fra i patrocinanti in Cassazione. E la Cassazione con ordinanza 30 luglio 1925, accoglieva la mia domanda.

Senonchè la persona da me incaricata di proseguire la pratica presso il Consiglio dell'Ordine, ha trascurato di farlo e non ha quindi provveduto alla mia iscrizione nell'albo.

E' con sorpresa che ho constatato soltanto ora questa omissione, che provvedo subito a riparare, astenendomi intanto dal patrocinio presso codesta Ecc.ma. Corte.

Con alta stima.

Alonso Martin ~~Estado~~

~~passante~~ con paginatura ~~col. romana~~
in definitiva è colori cfr. decise. n. 99
~~ed ha una p. intermedia della~~ ~~pagina~~

~~gli affari del~~ ~~libro~~ ~~fatto~~ il nuovo
albo essendo stato compilato da
nuovo organo, si unisce la pubblica
giornale del mio nome così come
quello di altri collegi anch'essi iscritti
sulla fine del 1925 e quindi non compresi nell'albo di quell'anno.
Io ho provveduto a riparare alla
omissione, ~~che ho~~

completata, soltanto quest'anno,
~~non avendo mai alcun collegio escluso, eccezione,~~
ma quando ho firmato il ricorso
non mi l'omissione non era
ancora sanata.

L'eccezione avversaria è ~~stata~~
~~con~~ un atto di cortesia per non
far peggio, ma ha dato agio alla
~~favore~~ Corte di respingere
senz'altro il ricorso senza ~~limitare~~
la fatica di confutarlo.

Per questo credo non le gravi
aver copia della cartolina, che, del
resto, non si potrà avere che più tardi.

~~per quanto tempo.~~

~~Per il resto~~ Dato l'esito del
ricorso non è a parlare di parcelle
trecento lire che ho avuto come fondo
spese spero basteranno a coprire
le spese tutte comprese la registrazione
della scrittura.

Volente di ~~non~~ doverle dare poste
non ho te notizie, mi manda, con
molta stima,
devot.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORSO

dei Sigg. MONDINI GIUSEPPE residente a Volta Mantovana, PANIZZA CARLO residente a Volta Mantovana, ORLANDI GIOVANNI residente a Ceresara, rappresentati dall'Avv. Ivano Bonomi nel cui studio in Roma Corso Umberto I N°184 sono domiciliati elettivamente.

CONTRO

Il sig. MONDADORI ARTIBANO residente in Piubega,

NONCHE' CONTRO

i Sigg. TIRANTI ERNESTO residente a S. Fermo di Gussoldo, TIRANTI RUGGERO residente in Angeli, TIRANTI GIOVANNI residente a Villa Cappella di Ceresara, e TIRANTI ALBERTO residente a S. Martino di Ceresara.

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Di Brescia, in data 18-28 Dicembre 1929, notificata con atto dell'Uff. Giudiziario Colombo Luigi N°175 il 20 Febbraio 1930.

FATTO

Avevano i convenuti con scrittura privata 30 Maggio 1927 dati in soccida 4 bovi di razza pugliese del valore dichiarato di L.9500 ai consorti Tiranti affittuali del fondo Tomassottina in quel di Ceresara, locato dal Sig. Mondadori Artibano; aveva poi quest'ultimo, vantandosi creditore dei Tiranti, sottoposto a sequestro conservativo tutti gli enti mobili esistenti nel fondo e ammon-tanti, secondo il verbale di sequestro, a un valore di L.75000, ivi comprendendo anche i quattro bovi di proprietà dei ricor-renti, e subito dopo, senza attendere a far definire il giudizio di convalida, si appropriava, egli Mondadori, delle cose sequestrate. Perciò i Sigg. Mondini, Panizza, e Orlandi con atto 28 Luglio 1927 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Mantova e il Mondadori e i Tiranti agendo per la rivendica del loro bestiame. Eccepeva il Mondadori (nella contumacia dei Tiranti) l'esistenza a suo favore del privilegio stabilito dall'art. 1679 C.C; al che

gli attori rispondevano chiedendo di provare che era stata data notifica verbale della soccida al Mondadori medesimo subito dopo la conclusione di quel contratto e prima dell'avvenuto sequestro. Ammessa ed esperita tale prova, il Tribunale di Mantova giudicava con sentenza 6-12 Giugno 1929 non doversi raffigurare nella convenzione scritta del 30 Maggio 1927 intervenuta fra gli attori e i Tiranti, un contratto di soccida, ma bensì un deposito con mandato ad vendendum; che essendo la notifica di quel contratto avvenuta dopo l'introduzione nel fondo Tomasettina del bestiame rivendicato, essa notifica, in base all'art. 1958 N° 3 C.C., non valeva a distruggere il privilegio del Mondadori. E pertanto il Tribunale rigettava la domanda di rivendica condannando gli attori nelle spese.

Appellavano gli attori con atto 25 Settembre 1929 N° 3779 Uff. Giud. Galvani, deducendo: Che la convenzione del 30 Maggio 1927 costituiva una soccida e non un deposito; che pertanto in base all'art. 1679 C.C. la notifica del contratto, anche se data al locatore del fondo, dopo l'introduzione in esso del bestiame oggetto della soccida, era valida a sottrarre quel bestiame al privilegio del locatore; e, infine, che, ove pure quella notifica fosse stata ritenuta tardiva e inefficace a distruggere il privilegio speciale di cui allo stesso art. 1679 C.C., mancavano nella fattispecie, per le dimostrate particolarità di quest'ultima, le condizioni onde il privilegio del locatore potesse avere concreto esercizio sui beni di proprietà degli appellanti. Insistevano pertanto questi ultimi nella loro domanda di rivendica. La Sezione di Brescia della Corte d'Appello di Milano, sempre nella contumacia del Tiranti e con la presenza dell'appellato Mondadori, mediante la sentenza che qui si impugna, riconobbe che la convenzione 30 Maggio 1927 stabiliva fra gli appellanti e gli affittuali del Mondadori un rapporto di soccida e non di deposito;

ma nello stesso tempo la sentenza della Corte confermò che per scalzare l'eccezione del Mondadori circa l'esistenza del suo privilegio speciale, avrebbe dovuto la notifica della soccida essere stata fornita prima dell'introduzione del bestiame nel fondo. Infine nei riguardi dei motivi addotti dagli appellanti contro la esercibilità nella fattispecie del privilegio da parte del locatore sul bestiame di loro proprietà, la Corte di merito giudicava che tali motivi dessero vita ad una domanda nuova e perciò improcedibile in grado di appello ai sensi dell'Art. 490 C.P.C.

Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti muovono lagnanze al Supremo Collegio per i seguenti motivi:

PRIMO MEZZO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1679 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 517 N° 3 ~~del~~ Cod. PROC. CIV.

La Corte di merito, pur riconoscendo che nel contratto stabilito da Mondini e L.C. Tiranti redatto in iscritto il 30 Maggio 1927, era da vedersi perfetta la natura di una soccida, e pur riconoscendo che la notifica al proprietario del fondo di cui parla l'art. 1679 C.C. può essere data anche verbalmente, dichiara tuttavia che per avere validi effetti tale notifica deve avvenire prima dell'introduzione nel fondo del bestiame dato in soccida all'affittuario. Simile interpretazione, nel silenzio dell'art. 1679 C.C., è errata, né può valere il richiamo analogico dell'art. 1958 N° 3 C.C. laddove esso stabilisce che il privilegio del locatore cessa soltanto quando egli abbia saputo della proprietà altrui nel momento della introduzione dei mobili sul fondo da lui locato.

Infatti l'art. 1958 C.C. considera il bestiame e, in genere, i mobili appartenenti a terzi, introdotti nel fondo per un titolo precario, o generico; l'art. 1679 ha riguardo invece al bestiame introdotto per una specifica ragione contrattuale (soccida) stabilita tra il terzo e l'affittuario. In conseguenza di ciò l'art. 1679 C.C. vuole che sia provata una speciale notifica del terzo stesso al

locatore, ma non stabilisce affatto che la notifica per essere efficace debba precedere l'introduzione del bestiame nel fondo. Ora, sarebbe un forzare la legge e un volerle far dire più di quello che in essa sta scritto, il trasportare in seno all'art. 1679 C.C. la lettera del successivo art. 1958 e solo nella parte che giova al locatore del fondo. Principi di logica e di diritto sostengono la nostra tesi. È ben chiaro che la notifica non può essere data se non dopo la conclusione della soccida; lo dice la legge: "quando la soccida è contratta coll'affittuario"; né potrebbe essere altrimenti poiché non si può notificare una convenzione non ancora stipulata. La conclusione della soccida deve di norma coincidere con la sua esecuzione, né l'art. 1679 C.C. stabilisce che per procedere a detta esecuzione sia necessario il beneplacito del locatore. Onde la legge tradirebbe il suo specifico scopo di governare l'esistenza e la cessazione del privilegio del locatore sul bestiame dato in soccida dai terzi all'affittuario, se pretendesse che la notifica fosse data prima della conclusione di quel contratto e della sua esecuzione. Ne deriva pertanto che se alcuno introduca in un fondo per un motivo o per l'altro del proprio bestiame, e poi stipuli una soccida di esso con l'affittuario, dal momento in cui egli dà notizia della avvenuta soccida, cessa l'eventuale precedente privilegio del locatore, specie ove questi, come nel nostro caso è avvenuto, si acquieti a tale notizia e non muova al proposito alcuna eccezione. Né può parlarsi di diritto di privilegio precedentemente quesito in modo indistruggibile dal locatore su quel bestiame. Come quel privilegio non avrebbe impedito l'asportazione dal fondo del bestiame stesso per opera del terzo suo proprietario, così non può impedire che sul bestiame già introdotto nel fondo per altro titolo, venga stipulata una soccida. Del pari, nessuno può contestare che un terzo abbia facoltà di acquistare dall'affittuario del bestiame e di asportarlo dal fondo in base al suo diritto di compratore; ora

se invece di asportarlo dal fondo, egli ve lo lasci stipulando con l'affittuario un contratto di soccida, nessun dubbio che la notifica da lui fornita al locatore ai sensi dell'art. 1679 C.C., distrugga il privilegio che costui dapprima aveva sopra il bestiame. E la chiarezza di questo esempio toglie di mezzo ogni discussione nella fattispecie.

Necessita in questa materia tener presente la natura dei due diritti che si contrastano, ed abbandonare il criterio della Corte di merito che ha considerato come norma di diritto comune il privilegio del proprietario, definendo invece la disposizione relativa alla notifica della soccida - e cioè il mezzo di tutela della proprietà dei terzi - come, "una eccezione che si fa in favore di colui che, concedendo animali, viene a favorire la coltivazione del fondo." Il diritto di proprietà dei terzi è per sua natura più forte di qualunque altro, e costituisce norma di *jus comune*, mentre il privilegio del locatore sui mobili dei terzi è norma di strettissimi *jus particularia*; onde la notifica di cui all'art. 1679 C.C., anziché una eccezione, è mezzo per far ritornare nella normalità la situazione giuridica dei mobili appartenenti ai terzi e introdotti sul fondo condotto dall'affittuario altrui. Di qui discende che se una interpretazione restrittiva della legge in esame si impone al Magistrato, essa non deve ulteriormente danneggiare il diritto potior del terzo proprietario già tanto compromesso dalla esistenza del privilegio speciale del locatore, ma deve servire di giusto limite al privilegio medesimo che costituisce sicuramente, in questa disputa di contrastanti interessi, la norma di diritto eccezionale.

Errata mostrasi quindi la sentenza della Corte di merito inquanto ha ritenuto che il privilegio del Mondadori sopravvivesse alla notifica datagli dai ricorrenti intorno alla soccida conclusa coi Tiranti e avente per oggetto i quattro buoi rivendicati.

SECONDO MEZZO

ERRATA APPLICATIONE DELL'ART.490 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.517
N°3 COD. PR. IV.

La sentenza della Corte di merito è inoltre denunciabile laddove ha ritenuto che i nuovi motivi dedotti da parte attrice in grado d'appello per sostenere l'immutata domanda di rivendica dei quattro buoi, costituiscono una domanda nuova.

Non vi ha domanda nuova, vietata in grado d'appello giusta l'art. 490 C.P.C. quando rimanendo fermo il petitum, si deduce una nuova causa petendi.

Questa massima riassume il pensiero che la Corte Regolatrice ha manifestato con uniforme e chiaro indirizzo attraverso / infiniti suoi giudicati. Si deriva che per definire la domanda nuova considerata all'art.490 C.P.C. deve aver riguardo all'oggetto della domanda e non alla causa petendi.

In questa controversia se gli attori nel grado d'appello hanno detto qualche cosa di nuovo, non hanno con ciò mutato alcunché dell'oggetto della domanda, e tutt'al più hanno esposta una nuova causa petendi; quantunque si possa discutere se i nuovi motivi esposti dagli appellanti valgano a costituire pure una nuova causa della domanda rimasta identica. Con la citazione introduttiva, gli attori infatti chiamavano in lite avanti il Tribunale di Mantova i convenuti Tiranti e Mondadori per ottenere la rivendica di quattro bovi concessi in soccida ai Tiranti, siccome quei bovi di loro proprietà; oggetto, dunque, della domanda, era la restituzione dei buoi o il pagamento del loro valore da parte di chi se li era appropriati; causa petendi, il diritto di proprietà degli attori.

Poiché era facile prevedere che il Mondadori si sarebbe difeso accampando il privilegio dell'art.1679 C.C., i rivendicanti sin dalla citazione introduttiva esponevano che tale privilegio era stato distrutto dalla notifica della soccida data al locatore secondo

l'art. 1679 C.C. Il Tribunale per le note ragioni ritenne quella notifica non valida a far scomparire il privilegio del locatore sul bestame in proprietà dei rivendicanti. E allora gli attori, appellando dalla sentenza dei primi giudici, vollero dimostrare che, anche ammessa l'esistenza del privilegio, erano mancate le condizioni per il suo esercizio sui bovi rivendicati. Una cosa è il privilegio; altra cosa è la sua esercitabilità. Nella fattispecie gli attori assumevano che per poter far propri, dopo averli resi oggetto di sequestro conservativo, i bovi che i Tiranti tenevano in società, il Mondadori avrebbe dovuto dimostrare giudizialmente il dissesto degli affittuari attraverso le forme del giudizio di conferma di sequestro, e che per legittimare la eseguita totale asportazione degli enti mobili trovatisi nel fondo locato, esportazione per cui gli appellanti avevano visto scomparire i quattro bovi di loro proprietà, il Mondadori avrebbe dovuto dimostrare che il suo credito era tale da non lasciare alcun margine sul valore delle merci staggite ammontante a L. 75000. In sostanza gli appellanti dicevano, che per rendersi prevalenti al loro diritto di proprietà il privilegio eccepito dal Mondadori contro la domanda di rivendica, doveva essere dimostrato non solo esistente, ma anche esercitabile sui beni in proprietà di terzi medesimi, e per qualsiasi titolo introdotti nel fondo; dovevasi dimostrare cioè che i crediti del locatore fossero tali da richiedere l'esecuzione forzata anche su quei beni e la loro aggiudicazione a copertura di essi crediti privilegiati. Non avendo il Mondadori dimostrata la esistenza del suo credito, e tanto meno il suo ammontare, il privilegio non poteva essere invocato contro il certissimo diritto di proprietà su cui si fondava la nostra rivendica.

Proseguendo poi gli attori nel loro assunto, dimostravano sulla base del contratto d'affittanza Mondadori Tiranti e di altri

documenti dimesi in causa, che, anche ammettendola l'esistenza di un credito a favore del Mondadori, questi non avrebbe potuto che raggiungere una somma inferiore per varie decine di migliaia di lire, al valore della merce staggita; onde, mentre si profilava la vera ragione fraudolenta dell'esportazione dei beni sequestrati compiuta dal Mondadori senza attendere il giudizio di convalida (ragione comprovata anche da una dichiarazione dei Tiranti), si appalesava indiscutibilmente che la domanda di rivendica dei quattro bovi fondata sul diritto incontestato di proprietà degli appellanti, non poteva venire respinta per l'esigenza di un privilegio che, riguardando un credito inferiore a L. 75000, non aveva alcun motivo legittimo per esercitarsi su tutte le merci sequestrate e quindi anche sui bovi rivendicati.

Ora, che tutto questo costituisce un nuovo petitum, è assolutamente insostenibile. Il petitum restava e resta per noi la restituzione dei quattro bovi e la rifusione del loro prezzo. La tesi degli appellanti non poteva in essere che ~~per~~ nuovi motivi da opporsi alla eccezione del Mondadori. Essi motivi non varrebbero dunque nemmeno a costituire una nuova causa petendi, che la causa petendi della rivendica continuasse ad essere il diritto di proprietà.

Se tuttavia volessi ravvisare in quei motivi la forza autonoma di una nuova causa petendi, doversi necessariamente riconoscere che essa non altera in verun modo il petitum. Non è infatti che gli appellanti abbiano svolta un'azione di rendiconto, come assume la Corte di merito. Essi, di fronte all'avversario che opponeva al diritto di proprietà, base della rivendica, l'esistenza del suo credito privilegiato, si sono limitati a controbattere tale eccezione sostenendo, che, data pure l'esistenza del privilegio per sé stesso, non era dimostrata l'esistenza del credito da tutelare a mezzo del privilegio

medesimo; e che anzi, dalle più certe prove documentali, era dimostrato che il credito non esisteva, od esisteva in misura insufficiente perché il Mondadori potesse rifiutare la restituzione dei bovi o il rimborso del loro prezzo.

Ma il governo fece adunque la sentenza impugnata, dell'art. 490 C.P.C., raffigurando nei nostri nuovi motivi i caratteri della domanda nuova e negando a questi legittima cittadinanza fra quelli che dovevano essere valutati e discussi prima di decidere nel merito la controversia.

TERZO MEZZO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1679 C.C. IN RAPPORTO AGLI ART. 924 E SEGG. C.P.C. E ALLE REGOLE SULL'ESECUZIONE FORZATA DEI BENI MOBILI? TUTTO CIO' IN RELAZIONE ALL'ART. 517 N°3 (COD. PR. CIV.)

Ravvisando nei motivi d'appello ricordati più sopra il carattere d'una domanda nuova, la Corte di merito ebbe riguardo soltanto a quella che le sembrò costituire un'azione di rendiconto, vale a dire la denuncia fatta al Mondadori di non aver provato, come doveva, l'esistenza e l'ammontare del suo credito privilegiato, e la conseguente richiesta che egli provasse quella esistenza e quell'ammontare almeno nella sede di questa controversia. Ma la Corte di merito non ha tenuto presente che nelle nuove deduzioni d'appello, gli odierni ricorrenti avevano anzitutto lamentato come il Mondadori non avesse esperite le vie del giudizio per la convalida del sequestro conservativo, le quali soltanto avrebbero dato modo di procedere poi alla esecuzione forzata sui bovi rivendicati e su ogni merce staggita; esecuzione forzata che avrebbe servito, fra l'altro, allo scopo di accertare se alcunché dei beni esecutandi potesse residuare a copertura dei diritti dei terzi verso i Tiranti.

Ora l'art. 1679 C.C. dispone che in mancanza della notifica del contratto di socida, il locatore può "sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve". Far vendere: e cioè, secondo quanto insegnato dottrina e giurisprudenza,

far vendere nelle forme della esecuzione forzata la quale rendesi possibile soltanto dopo la convalida del sequestro; e non già appropriarsi, senza nessun controllo nemmeno sul vero prezzo delle cose staggite, degli animali, appartenenti ai terzi. Il Mondoni trascurando di ottemperare al disposto dell'art. 1679 C.C., non provvedendo a far vendere i bovi sequestrati, e invece appropriandoseli prima che fosse dimostrato, non che essere esistente il suo credito, se tutte le merci staggite non superassero l'ammontare del credito stesso, si è posto nella condizione di non poter più opporre il suo privilegio alla nostra domanda di rivendica. Egli ha violato la stessa disposizione di legge invocata a sostegno del suo privilegio, e l'ha violata proprio nella parte che è stabilita a salvaguardare dei diritti dei terzi proprietari.

Pertanto data l'arbitrarietà del suo operare, la Corte di merito doveva, non fosse altro che per questa considerazione, imporgli la restituzione dei bovi e la rifusione in nostro favore del loro prezzo.

Con riserva di memoria difensiva.

CHIEDUTI

Piaccia all'Ecc.ma Corte Suprema cassare la sentenza della Corte di Appello di Milano (Sezione di Brescia) in data 18-28 Dicembre 1929 VII e dare i conseguenti provvedimenti.

A. L. G. il Presidente ~~della~~ Padiglione,

~~Lei~~ Poiché Ella presiede la
sezione che il 3 corrente dovrà giudicare
del ricorso Mondini contro Mondadori +
(ricorso del quale l'G. V. ^{anche} è relatore) + mi
preme, per la mia rispettabilità
personale, chiarire le circostanze
per le quali è stato possibile elevare
eccezione di inammissibilità.

Io ~~non~~ ~~ho~~ ho chiesto ^{nel 1925 e} in conformità
alla vecchia legge ^{in vigore} di essere iscritto
fra i patrocinanti in Cassazione e
la Cassazione, con ordinanza 30
luglio 1925, ~~non~~ accogliendo la
mia domanda, e

Però che la persona da me

DIRITTO

devesi anzitutto dichiarare la contumacia anche in questo grado di giudizio dei li convenuti ed appellati Tiranti Ernesto e figli Ruggero, Giovanni ed Alceo, che risultano regolarmente citati e non hanno costituito Procuratore.

Osserva che il Tribunale esaminando il contenuto del contratto fra i Tiranti e Mondini e Consorti redatto per iscritto in data 30 Maggio 1927, mai depositato in atti Notaio Tian di Guidenoli solo il 12 Maggio 1920 ebbe a ritenere che il rapporto di socio che a mezzo di quella scrittura si voleva far emergere, dissimulasse un diverso rapporto giuridico, e attraverso diversi ragionamenti è pervenuto nel concetto che non di vera soccida si potesse parlare nella specie, ma di un contratto di deposito con mandato ad vendendum.

Di questa conclusione ed affermazione si dolgono i Mondini e liti con = sorti, per i particolari fini di cui in seguito si darà, insistono perché la Corte rettificando l'avviso dei primi giudici dichiarare che il rapporto concluso fra i Tiranti e Mondini e soci è un vero e reale rapporto di soccida.

In questo assunto ^{agli} appellanti si può ben convenire;

Il Tribunale pervenne ^{ad} un contrario avviso: osservando che la soccida risultava per troppo breve tempo conclusa (quarantacinque giorni) per sembrare verosimile, che la clausola ingerta per cui il Mondini e soci nulla avrebbero perduto in vendita fissata per giorno non lontano rendeva assai poco credibile la vera ~~essenza~~ del contratto che si è fatto apparire dalle scritture, ed infine che la storia dell'acquisto dei buoi in contesa convinceva che di soccida vera e reale, non era il caso di parlare. Ma codesti argomenti, del resto suggeriti dalla singolarità del caso, ben possono ritrovare fondate obiezioni ove meglio si considerino le emergenze della prova per testi assunta dalli attori e su cui si contrasta. =

Risulta così che i quattro bovi erano stati venduti a tal Roberto Maioli che senza pagarne l'importo li aveva rivenduti ai Tiranti senza del

parti riceverne l'equivalente, almeno in parte. Che Mondini e soci venduta, attraverso giudizio esecutivo, vana la discussione del Maioli, e dubitando anche degli acquirenti Tiranti, pensarono di accordarsi direttamente con costoro, e con l'assenso del Maioli, l'accordo si perfezionò nella rescissione delle due vendite e nella convenzione soccida che permetteva al Mondini e L.C. di riprendere la proprietà dei bovi in contesa, così il breve termine di durata trova spiegazione plausibile perché già i Tiranti dovevano pagare a metà Luglio 1927: così il prezzo fissato come valore dei bovi, trova del pari una giustificazione nei particolari e sopra menzionati accordi. =

Del resto male si adatterebbe l'istituto del deposito al rapporto complesso di cui sopra. Vero è che i Tiranti come soccidari erano obbligati anche alla custodia ma non è stata la principale causa del rapporto, e neppure è esatto vi sia stato mandato ad vendendum quanto invece è certo che la vendita è stata fra le parti considerata solo come mezzo di far rientrare il Mondini e soci in possesso del valore dei buoi che diversamente i Tiranti non potevano pagare, a stretti come erano da difficoltà ed imbarazzi economici per cui anche l'acquisto del Maioli era venuto accreditato.

Ritenuta la sussistenza della soccida, gli appellanti affermano che si deve ~~piuttosto~~ ^{la loro} loro buon diritto ad ottenere la restituzione dei bovi, ed il loro valore, sia perché questo loro diritto apparisce affermato dal Tribunale di Mantova con la sentenza 18/24 Ottobre 1928, sia perché l'interpretazione degli articoli 1679 e 1958 n.3 del C.C. non poteva effettuarsi che in conformità ai loro assunti.

Non sono fondate né l'una né l'altra proposizione. Nessuna regiusdicata invero esiste: Mondini e Consorti ritrovano che il Tribunale ammettendo le prove concordate con Mondadori ed affermando che erano concludenti e pertinenti è venuta così a giudicare 1°) che fuori contesa era che si trattava di una soccida, 2°) ed a ritenere valida anche la notifica successiva alla conclusione precedente al sequestro, per modo che

ogni discussione sulla validità di una notifica posteriore all'ingresso delle bestie del potere del Mondadori sarebbe oggi preclusa da quel giudicato; ma tutto ciò non è esatto: il Tribunale ritrovò conseguente è vero Mondadori all'ammissione delle prove, e pronunziò sentenza, data la contumacia del Tiranti, ma risulta ben chiaro che la difesa Mondadori fece le più ampie riserve in ordine alle prove stesse, mentre la generica frase relativa alla pertinenza e alla concludenza delle prove stesse, non può giovare a ritenere deciso, anche implicitamente, un punto così sostanziale, ^{anzi} quello decisivo della controversia. La seconda proposizione contiene una inesatta interpretazione dell'art. 1679 posto in correlazione con l'art. 1958 N°3, in quanto i Mondini e Consorti assumono che, "la notifica anche posteriore alla conclusione della succida e alla introduzione del bestiame del fondo altrui, seanche avvenuta verbalmente, tutela sempre e perfettamente il diritto del proprietario del bestiame contro il privilegio del locatore del fondo." Per sostenere questa interpretazione i Mondini e Consorti prospettano che la disposizione dell'art. 1958 N°3 sancisce il privilegio del locatore di fronte a bestiame "introdotta per un titolo generico e precario" sì che a distruggerlo occorre la scienza che la proprietà è di altri, sussista al momento dell'introduzione, ma non riguarda il bestiame introdotto per una specifico ragione contrattuale, per cui (come nella succida per l'art. 1679) si richiede la speciale notifica del terzo al locatore, ma non si esige per la efficacia, che necessariamente proceda la conclusoria del contratto e la introduzione.

Codesta sottile distinzione non ha fondamento nella parola e nello spirito della legge ed è ripudiata dalla dottrina (Ricci D.C. vol. 8 n. 293).

Può concedersi che la notificazione della succida al locatore sia valida anche se fatta verbalmente; la legge art. 1679 parla genericamente di notifica nel senso che si ^è reso certo il locatore che altri ^{che} non è il suo conduttore, e proprietario degli animali che sono introdotti

nel fondo, ed è arbitrario pretendere come ^{la} difesa Mondini che la notifica promani se non da atto di Ufficiale Giudiziario almeno da scrittura certa. Ma in punto in cui l'opinione dei Mondini è fondamentalmente errato è quello che sostiene la validità di una notificazione di soccida avvenuta dopo l'introduzione del bestiame?

L'art. 1679 infatti contempla la necessità della notifica del contratto di soccida conclusa con l'affittuario di un predio, e sancisce che in mancanza di codesta notifica il locatore può sequestrare e far vendere il bestiame onde essere soddisfatto di quanto gli deve l'affittuario; adunque fa una eccezione in favore di colui che, concedendo animali, viene a favorire la coltivazione del podere, ma non viene a contraddire né avulnere il principio stabilito dall'art. 1958 n. 3 a favore del locatore per cui a questo è concesso privilegio su tutto ciò che fornisce il fondo locato, e che si estende sulle cose appartenenti ai terzi quando sono destinate a fornire e a coltivare il fondo a chi vi si ritrovano.

Ma se a mezzo della notificazione della soccida colui che la concede acquista un diritto che prevale, anche al privilegio speciale, del locatore, il carattere stesso eccezionale che ~~la~~ ^{l'art.} informa deve essere questa notifica anteriore alla introduzione ~~che~~ del bestiame nel podere altrui: diversamente avviene che il diritto pozzio del proprietario, su questo bestiame, si concreta, volta che in esso ha riscontrato quel pegno che può rassicurarlo sulla solventezza dell'affittuari, senza dover ricorrere ad altre cautele.

La dottrina superiormente citata è conforme, ed avvalorata l'opinione con due documenti: l'una che promana dalla lettera della legge, "l'art. 1950" che parla di scienza al tempo dell'introduzione come di un fatto a questo precedente; l'altro ^{che} si adagia sul riflesso che avendo il proprietario diritto quesito al momento dell'introduzione del bestiame "di pagarsi con privilegio" di tal diritto non può essere privato

per il fatto successivo altrui.

Osserva di fronte a queste premesse di diritto, che in linea di fatto non è provato che Mondadori abbia saputo al momento dell'introduzione dei quattro buoi che questi fossero non proprietà dei suoi affittuari Tiranti, mentre risulta, dalla prova dei testi, che l'apprese in fiera al ~~loro~~ tempo dopo, ma è escluso che nel momento dell'introduzione, non appartenessero al Tiranti; e per vero costoro gli avevano acquistato dal Maioli e come proprietari gli avevano introdotto nel fondo, Tomasottina; vero che è in successivo momento" non intendessa approfondire di quanto sia successivo" la vendita sarebbe stata per accordi a pattuizioni con Maioli e Mondini e soci, rescissa, onde Mondini e Consorti ritornati proprietari dei quattro buoi e Tiranti li dettavano mutato il titolo, come a soccida, ma questa successivamente pattuizione bene qualificò il Tribunale come una res inter alios acta che non aveva efficenza a menomare e quanto meno privare Mondadori nel suo diritto privilegiato a sequestrare e far vendere i bovini stessi per pagarsi di quanto i Tiranti a lui doveva in dipendenza del contratto di locazione.

L'aver poi il Mondadori preso atto della notificazione della soccida senza nulla obiettare non ha rilievo: egli tanto denega, ma è sempre certo che una rinuncia ad avvalersi del suo diritto non ha fatto e la rinuncia" e ben risaputo" non si presume.

Osserva che in questo grado Mondini e soci prospettano la questione sotto diverso aspetto: essi cioè assumono che pure concesso che Mondadori avesse diritto a far valere il suo privilegio sui buoi e validamente a sequestrarli, dopo ha versato il comportamento il lecito ed antigiuridico, perché non ha proseguito il giudizio di convalida del sequestro, e persino avrebbe col luso dei suoi affittuali debitori per danneggiare essi Mondini. Ed assumono che di fronte alla loro domanda di rivendita basata sul diritto di proprietà dei bovi, che Mondadori non ha contestato, avrebbe dovuta questa dimostrare che i suoi crediti privilegiati soppassavano l'ammontare delle cose staggite e rendevano quindi vana

l'azione di rivendita; che ciò non avendo fatto la loro domanda meritava essere accolta.

La Corte ha considerato che questa proposizione si sostanzia in una vera e propria domanda nuova che è precedibile a tenore dell'art. 490 codice di procedura civile. È di vero riguardando la originacitazione si recava che i Mondini e soci chiedevano a Mondadori la restituzione di quattro bovi che assumevano arbitrariamente sequestrati ed asportati dal fondo Tomasottina e sui quali vantavano diritto di proprietà prevalente a quello del proprietario del fondo: e chiedevano il prezzo di codesti buoi, che in natura non esistevano. Ora questo diritto prevalente non è stato riconosciuto e la causa è già risolta in senso ~~senza~~ contrario agli attori. Il volere del giudizio di secondo grado estendere la domanda all'accertamento dei crediti di Mondadori, alla liquidazione e conteggi avvenuti coi Tiranti, ed accertarne la vericidità e correttezza, significa variare sostanzialmente la prima pretesa dedotta in giudizio, introducendo un'azione che non può dirsi virtualmente né implicitamente compresa nella controversia che in prima sede si è discussa: invano la difesa degli appellanti cerca far rientrare la controversia proposta sotto l'apparenza di nuova eccezione, poiché, è invece una vera e propria azione per ottenere una resa di conti che essi propongono, e si profiggono mutando in pieno l'obbietto della lite: di effettuare un controllo sui crediti che avanzava Mondadori, che in questo giudizio non può trovare accoglienza, mentre può essere generericamente riservata ai Mondini e soci il diritto di provvedersi separatamente. =

Nulla rileva che in subordine Mondadori offra di dare la prova che il suo credito era superiore alla somma per cui fu concesso il sequestro, ciò che gli ha fatto per difesa legittima degli attacchi dell'appellante continuato da alcuni dei coloni Tiranti forse pentiti dell'accordo forse neppure in buona fede ma in principale conclusione ha chiesto che la domanda fosse disattesa appunto in attemperanza dell'art.

490 concludendo quindi per la conferma della sentenza. E questa conferma discende appunto quale conseguenza di tutte le osservazioni ed argomentazioni discusse, le spese di questo grado sono tutte a carico degli appellanti.

(continuazione) 4 copie ricorso (una corretta)
1 copia sentenza impugnata.

Notificato il 19 maggio 1930

2^a di depositarsi 30 giorni sull'originale

18 giugno.

Depositato il 15 giugno 1930

Eccellenza

Il mio cliente sig. Mondini Giuseppe di Volta, anche a nome dei e consorti in lite sigg. Orlandi Giovanni e Panizza Carlo, prima di ricorrere alla Corte Suprema contro una sentenza della Corte d'Appello di Brescia rigettante una ~~xxxx~~ domanda di rivendica di 4 buoi esposta contro certo sig. Mondadori Artibano, ha espresso il desiderio di ottenere il Suo consiglio sulla proponibilità e sulla fondatezza del ricorso. Sono ben lieto di aderire al desiderio del mio cliente, ed all'uopo Le trasmettò la citazione introduttiva, la sentenza di primo grado (pure a noi sfavorevole), il nostro atto di appello, la sentenza di secondo grado, nonché le deduzioni di entrambe le parti nel primo e nel secondo giudizio.

La fattispecie è chiara siccome risultante dagli acclusi atti di causa. E sulla base di tale fattispecie, le ragioni da noi addotte a sostegno della domanda di rivendica, furono di duplice aspetto. Per una prima serie di motivi, noi abbiamo contestato, ai sensi degli art. 1679, 1958 C.C., l'esistenza del privilegio del Mondadori sui nostri bovini da lui sequestrati e asportati dal fondo (e questo fu il campo nel quale si restrinse la nostra discussione in prime cure); in seguito, anche ammettendo l'esistenza di quel privilegio, noi abbiamo contestato che esso, nella fattispecie, potesse esercitarsi a nostro danno (e questa seconda tesi, unitamente alla prima, esposta in grado d'appello).

Vedrà Lei se anche in ordine alla nostra prima tesi convenga dedurre uno specifico motivo di ricorso che si concreterebbe nella denuncia di violazione dell'art. 1679 C.C.

Certo è che la Corte d'Appello si è allontanata dal Tribunale nel senso che riconobbe alla scrittura privata da noi prodotta, il vero e proprio carattere di contratto di soccida e che ammise esplicitamente la validità della notifica verbale della soccida medesima fatta al locatore per sensi e per gli effetti dell'art. 1679. Ma la Corte ha poi ribadito il principio che, nonostante il silenzio dell'art. 1679, debba ritenersi la necessità, anche in caso di bestiame introdotto per titolo di soccida, di dare al locatore notizia della soccida medesima contestualmente e non dopo la introduzione del bestiame nel fondo, e ciò in analogia al disposto del 3° cap. del N. 3 dell'art. 1958 C.C. - Questo sarebbe pertanto il punto dell'odierna discussione avanti al Supremo Collegio.

E la causa, anche su questo punto, fu già da me ampiamente discussa; né si muta il mio pensiero sul fondamento della ^{nostra} tesi, opposta a quella dei Magistrati che giudicarono sin'ora la controversia. Ma se esistesse soltanto questo motivo di ulteriore gravame, io darei molto subitoso sulla convenienza di ricorrere alla Cassazione.

Per me invece il ricorso si fonda principalmente sopra un altro motivo: Sulla violazione dell'art. 490 C.P.C. in quanto la Corte giudicò che le nostre argomentazioni esposte per la prima volta in appello a sostegno della sempre identica domanda di rivendica, costituissero una domanda nuova.

Ella voglia rendersi conto della nostra ~~vecchia~~ tesi contenuta nella comparsa di secondo grado. In sostanza noi abbiamo detto soltanto questo: Vi è una cosa pacifica in causa, la nostra proprietà sui buoi ~~xxx~~ rivendicati. Ora, anche ammessa l'esistenza del privilegio spettante al locatore del fondo sul bestiame di nostra proprietà, egli locatore doveva, ciò che non ha fatto, dimostrare verso noi terzi, almeno in questa sede di rivendica, la esercitabilità del privilegio medesimo, e cioè

il suo credito che superasse le attività dei suoi diretti debitori (gli affittuali) e pertanto rendesse possibile e legittima l'esecuzione forzata anche sugli oggetti mobili in proprietà di terze persone. Poiché altro è l'esistenza del privilegio, altro è l'esistenza delle condizioni per esercitarlo. Il Mondadori aveva sequestrati i buoi, e quindi, senza attendere il giudizio di convalida, se gli era fatti propri; noi abbiamo denunciato la illegittimità di tale procedimento, non solo, ma abbiamo sostenuto che, allorché noi ci facemmo in giudizio a proporre la domanda di rivendica, il locatore, sia pure privilegiato, doveva dimostrare l'esistenza del suo credito verso gli affittuali e l'ammontare ^{del} stesso che rendesse necessario l'uso del suo privilegio sopra i nostri buoi. Non avendo fatto questo, l'appropriazione dei buoi, oltre a mostrare tutte le caratteristiche di una ~~fidejussoria~~ ^{fidejussoria} (e un documento venuto dagli affittuali convenuti contumaci, affermava esplicitamente la ragione fraudolenta di quella appropriazione), violava gli art. 1952, 1953, 1958 C.C. - Al ulteriore sostegno della nostra tesi, noi abbiamo anche dimostrato, in fatto, e sulla base di documenti ineccepibili, che i crediti del Mondadori non potevano superare una certa somma (L. 30.000 circa) molto minore dell'importo delle merci da lui sequestrate ^{da noi} onde sulla differenza, nella nostra qualità di proprietari dei buoi rivendicati, doveva esserci almeno pagato il prezzo dei buoi medesimi.

Questa, per brevissimo cenno, la nostra tesi; la quale dovette apparire abbastanza forte anche all'avversario, se egli si indusse in appello a dedurre dei capitoli di prova tendenti a far salire iperbolicamente l'ammontare del suo credito verso gli affittuali. Comunque, la tesi poteva e doveva essere esaminata dalla Corte d'Appello, e se vi era una via per respingerla, non era certo quella dell'art. 490 C.P.C.

Dov'è la domanda nuova irricevibile in appello? La nostra domanda è rimasta sempre la stessa, uniforme nelle conclusioni di primo e di secondo grado: la rivendica dei buoi. La tesi da noi esposta in appello costituisce soltanto un nuovo argomento a sostegno della stessa domanda; essa, caso mai, potrebbe rappresentare una nuova causa petendi la quale lascia tuttavia inalterato l'oggetto della domanda.

E che l'art. 490 C.P.C. abbia riguardo all'oggetto della domanda e non alla causa petendi, è principio ormai ricevuto dalla dottrina e dalla unanime giurisprudenza? ~~Ne~~ potrebbe essere altrimenti in quanto la facoltà dell'appellante di mutare la causa petendi, pareggia equamente la sua situazione processuale a quella dell'appellato che può (sempre a norma dell'art. 490 C.P.C.) trasformare del tutto con nuove eccezioni la causa defendendi. D'altra parte lo stesso cap. dell'art. 490 dà l'indirizzo per interpretare tutta la disposizione, poiché esso capoverso, a mitigare il divieto contenuto nella prima parte dell'art., concede la facoltà di domandare in appello i frutti, gli interessi, gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Sono tutte richieste che accedono all'oggetto della domanda, e non alla causa petendi; onde l'eccezione contenuta nel capoverso conferma la regola stabilita dalla prima parte dell'art. nel senso che la domanda nuova può essere ravvisata soltanto in un mutamento dell'oggetto della domanda.

Sarebbe superfluo fare a Lei dei richiami di giurisprudenza. Certo è che a nostro favore sta una imponente somma di giudicati della Corte Suprema.

Del resto, a dimostrare la fondatezza del ricorso, basta seguire le argomentazioni della sentenza della Corte di Brescia.

E' ben vero che nella citazione introduttiva faceva parte della editio actionis l'affermazione dell'esistenza sui buoi sequestrati d'un diritto di proprietà a nostro favore prevalente al diritto di privilegio del locatore; ma non si può per questo affermare, come ha fatto la Corte, che, riconosciuta invece la prevalenza del privilegio, la causa ~~dov~~ ^{dovrebbe} ritenersi conclusa. Infatti sarebbe assurdo che, rimanendo immutata la domanda di rivendica, noi non potessimo, dopo la caduta del primo motivo addotto a suo sostegno, dedurre ogni altro motivo che ci apparisse valevole a sostenere la domanda medesima.

La Corte assume che la nostra tesi rappresenta, in sostanza, una nuova azione per ottenere il rendiconto dei crediti e dei debiti fra il Condadori e gli affittuali. Nulla di più inesatto. La necessità per locatore di fornire la prova del suo credito in tal misura da rendere legittimo l'esercizio del privilegio sul nostro bestiame, discende invece da un sicuro principio di diritto consacrato nell'art. 1312 C.C.

Infatti si veda. Noi si agisce per ottenere la rivendica dei nostri buoi. A parte ogni motivo dedotto in primo grado, questa rivendica costituisce da sola la nostra domanda. Per l'art. 1312 noi dovevamo dimostrare la nostra qualità di proprietari, e l'abbiamo dimostrata. Il Condadori doveva invece dimostrare la esistenza di un suo privilegio; e questo, secondo il Tribunale di Mantova e la Corte di Brescia, egli ha dimostrato. Ma egli, sempre per il principio sancito dall'art. 1312 C.C., doveva altresì, onde liberarsi dalla nostra pretesa di restituzione dei buoi, dimostrare le condizioni di esercitabilità del privilegio. Se poi questa dimostrazione involgeva logicamente l'esposizione e la prova dei suoi crediti verso gli affittuali, ciò non vuol dire che, legittimamente pretendendola, noi abbiamo sovrapposto all'azione di rivendica un'azione di rendiconto. Pertanto la Corte d'Appello ha palesemente violato l'art. 490 C.P.C.

Ho creduto, Eccellenza, mio dovere accompagnare i documenti che Le trasmetto con queste note frettolose. Ella, del resto, vedrà meglio dalle comparse ~~ex~~ dalle sentenze quale soluzione sia prospettabile in favore dei nostri clienti.

Concludendo, io credo che il ricorso in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 490 C.P.C., debba, soltanto per ciò, veder cassata la sentenza della Corte di Brescia; nello stesso tempo l'ulteriore motivo che dovrà proporsi per la violazione dell'art. 1952 e segg. C.C., renderà necessario al Supremo Collegio esprimere il suo pensiero anche nel merito della nostra tesi, ciò che, andando bene le cose, darebbe la guida per il giudizio di merito alla Corte di rinvio. Tutto questo salvo gli altri motivi che io stesso ho già predisposti (e che per brevità qui trascuro di enunciarle), e salvo ~~xxxx~~ tutti quelli che Lei potrà consigliare.

Mi è grata l'occasione per porgerLe i sensi del mio deferente ossequio

Devoto
Vittorio Bondi

*Naturalmente, una volta che si decide di rivendere,
farò capo al Ciro Volta*

Mortara - Vol. 4 pag. 450

Roma 8 Aprile 1930

Egregio avv. Bondi

Ho esaminato attentamente l'incerto che Ella mi ha mandato ed ho letta la sua lettera con le sue precise ed acute osservazioni. Consento interamente su quanto Ella espone. La sentenza della Corte di Brescia può essere validamente impugnata in Cassazione con molta probabilità (la certezza nella palestra giudiziaria è sempre da escludersi) di riuscire vittoriosi.

Dei due mezzi (io credo sarebbe bene per maggiore efficacia, di limitarsi a due soli) il secondo da lei indicato è indubbiamente il più forte.

Certo anche il primo mezzo diretto a risolvere la questione se la notizia della soccida debba darsi proprio al momento dell'introduzione del bestiame senza di che il proprietario ha diritto di sequestrare il bestiame stesso, è un mezzo di notevole rilievo che può essere, con gli argomenti già da lei validamente adottati nei due primi gradi, fortemente sostenuto.

Ma il secondo mezzo parmi di gran lunga più solido. Io ho letta la sua comparsa e riletta attentamente la sentenza della Corte di merito, ma non so persuadermi che il nuovo argomento adotto per far accogliere la domanda del Mondini possa rivestire i caratteri di una domanda nuova. Scrive il Mortara "essere indubitabile che la facoltà di proporre qualunque nuova eccezione in appello consenta di spostare, anzi di mutare, fin nelle sue radici la causa o il mezzo della difesa". Dunque la Corte di Brescia ha errato nel suo giudizio e credo che la Suprema Corte debba riparare l'errore.

Concludendo io reputo sia conveniente e opportuno ricorrere in
Cassazione e sarò lieto di collaborare con Lei sia alla redazione del
ricorso sia alla sua discussione.

Se occorre che le rimandi tutto l'incartamento mi mandi un corno a
glie lo invierò immediatamente.

Con la maggiore considerazione e i migliori saluti

Dev.

Roma, 8 aprile 1930

Gregorio avv. Bondi,

Ho esaminato attentamente
l'incarico che Ella mi ha mandato, ed ho
letta la sua lettera con le sue precise
ed acute osservazioni.

Consento interamente su quanto Ella espri-
me. La sentenza della Corte di Brescia può
essere validamente impugnata in Cassazione
con molta probabilità (la certezza ~~di~~
nella palestra giudiziaria è sempre da
escludersi) di riuscire vittoriosi.

Dei due mezzi (io credo sarebbe bene
per maggiore efficacia, di limitarsi
a due soli) il secondo da lei indicato
è indubbiamente il più forte.
Certo ~~il secondo~~ anche il primo mezzo

diretto a risolvere la questione se la
notizia della soccida debba darsi ~~per~~ ^{prima}
al momento dell'introduzione del bestiame
senza di che il proprietario ha diritto
di sequestrare il bestiame stesso, ~~è questo~~
~~che si può utilmente prospettare~~
rilevò che può essere, ~~è questo~~
~~ex~~ con gli argomenti già da lei veduta
menti adotti nei due primi gradi,
fortemente sostenuto.

Ma il secondo mezzo parmi di gran
lunga più solido. Io ho letta la
sua comparsa e riletta attentamente
la sentenza della Corte di merito, ma
non so persuadermi che il nuovo
argomento adotto per far accogliere

la domanda del Mortara possa
~~* ~~che~~ confondere~~ rivestire i caratteri
di una domanda nuova. ~~Quanto~~ Scrive
il Mortara ~~che~~ «essere indubitabile che
la facoltà di proporre qualunque nuova ^{pregione}
in appello consenta di spostare, anzi di
mutare fin nelle sue radici la causa, o
il mezzo della difesa.» Dunque la Corte
di Brescia ha errato nel suo giudizio e
~~la sentenza deve essere capovolta~~ e creder
che la Suprema Corte ~~sugliando~~ debba
riparare l'errore.

Concludendo io reputo sia conveniente
e opportuno ricorrere in Cassazione e
sarò lieto di collaborare con lei
sia alla redazione del ricorso sia

alla sua disubfezione.

Se ~~è~~ occorre che le rimandi tutto
l'incarto ~~in~~ mi mandi un ~~buco~~
cermo e glielo invierò immediata-
mente.

Con ~~la miglior~~ salute
la maggiore considerazione
e il miglior saluto
devot.

avvertirli immediatamente) potremo
predisporre una memoria illustra-
tiva dei tre mezzi (nessun altro mezzo
più essere aggiunto) da presentare
~~tre giorni prima~~ ^{quattro giorni prima} ~~del giorno~~
~~della discussione~~ della discussione.

Per ^{il fondo} ~~la~~ spesa più che qui ~~sono~~
~~c'è~~ oltre la spesa della ~~bolli~~ ~~carta~~ an-
che il solito deposito per i ^{di} ~~di~~
^{folli} ~~bolli~~ della sentenza (~~carta~~ ~~bolli~~)
~~credo~~ credo che possa bastare
in complesso una somma
di trecento lire.

Le invio tutti i fascicoli che
sono presso di me e ~~le invio~~
~~inviando~~ con cordiali saluti.

Gregorio Collega, Il ricorso è stato con
molta chiarezza e con molto acume. Però ~~non~~
~~non~~ vi ho portato alcuna aggiunta o
modificazione. ~~Il ricorso~~ Le mando
in bollo l'originale firmato. Se
occorresse la mia firma nelle copie
la ~~si~~ metta pure; Ella ne è perfetta-
mente autorizzata.

Nel termine ^{per ricorrere} ~~di giorni~~ ~~di giorni~~ ~~di giorni~~
~~più~~ ~~triginta~~, ~~che~~ Ella deve notificare
il ricorso e depositare la somma. ^{nel successivo} ~~nel~~ termine di trenta giorni io
depositerò alla Cancelleria della Corte
il ricorso coi documenti ammessi.

Quando poi sarà fissata la
discussione riceverò avviso e

Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE - STIVIERE telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-56

VOLTA MANTOVANA

Castiglione delle Stiviere li 3 Maggio 1930 VXXI

Eccellenza

La ringrazio della Sua lettera alla quale non risposi subito poichè attendevo le decisioni dei clienti. Ora essi mi hanno incuriosito di procedere al ricorso in Cassazione. Pertanto Le invio la minuta che, per il ricorso medesimo, io ho predisposto. Lei veda se vi è da cambiare, da togliere, o da aggiungere e faccia in qualunque senso come meglio crede. Ai due motivi dei quali già le scrissi e dei quali Ella mi riferì il suo lusinghiero consenso ho aggiunto un terzo che parmi possa avere un'esistenza sua propria e che soprattutto è rivolto allo scopo di provocare un giudizio del Supremo Collegio sul merito della tesi che dovrà eventualmente riproporsi presso la Corte di Appello di rinvio.

Quando Lei avrà corretto il ricorso, voglia provvedere a mandamene in bollo l'originale firmato perchè io provveda a farne le copie ed a notificarle. Tra giorni Le invierò il mandato speciale.

Lei mi scriva senza indugio quale conto spese Le abbisogna, ed io mi farò cura di provocarne l'invio da parte dei clienti.

Spedendomi l'originale del ricorso, Le prego di unirvi i fascicoli di causa che sono a Sue mani (tra parentesi Le faccio osservare come nella minuta di ricorso non sono elencati i documenti da prodursi, appunto per il motivo che essi si trovano presso di Lei.) Appena avrò ricevuto e ricorso

Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE - STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-66

VOLTA MANTOVANA

Castiglione li 24 maggio 1930 VIII

Eccellenza,

SapendoLa a Volta mi prego rimetterLe a mezzo di un interessato, il sig. Campana Giacomo cognato del ricorrente Panizza Carlo, il ricorso per Cassazione Mondinà-Mondadori-Tiranti, con tutti gli atti e documenti di causa, col mandato speciale e con la ricevuta dell'Ufficio Registro di Castiglione comprovante l'eseguito deposito di L. 300 a mente di legge.

Il latore sig. Campana Le passerà la somma di L. 300 richiesta come fondo spese.

Vorrà poi avvertirmi del giorno fissato per la disunzione del ricorso onde mi possa regolare per l'invio della memoria illustrativa, molto più che sembra che il Mondadori voglia controricorrere.

Con ogni ossequio mi creda

Dev.mo



CARTOLINA POSTALE



STUDIO
AVV. Vittorio Bondi
CASTIGLIONE STIV.

Ac SUA ECCELLENZA

ON. AVV. IVANO E BONOMI

Corso Umberto I° N. 184

ROMA

Castiglione li 28 maggio 1930 VIII

Sua Ecc. On. Ivanoe Bonomi

La prego, per mia tranquillità, di volermi far conoscere se domenica 25 corr. mese Le è stato recapitato in Volta Mantovana l'intero fascicolo relativo al ricorso in Cassazione Mondini=Mondadori, e se Le è stato versato l'acconto di L. 300.

Voglia essere tanto cortese di significarmi nel contempo se ha trovato tutto in regola.

Con ogni ossequio mi creda

Dev.mo





=AVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

Avv. Grand. Uff. CESARE GENOVESI
Dott. PIERO GENOVESI
Via Principe Amedeo, 23 - Telef. 1007
MANTOVA

Si costituisce e compare: MONDADORI ARTIBANO fu Anselmo residente a Piubega, possidente rappresentato dagli avv. On. Gr. Uff. Cesare Genovesi di Mantova e comm. Lorenzo Valeri di Roma, per mandato, in calce al ricorso elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 20, presso l'avv. comm. Lorenzo Valeri

e CHIEDE

sia dichiarato inammissibile e rigettato il Ricorso notificato il 15 maggio 1930. VIII° ad istanza di Mondini Giuseppe e Panizza Carlo di Volta Mantovana e Orlandi Giovanni di Ceresara, domiciliati elettivamente per ogni effetto in Roma presso S.E. l'avvocato Ivanoe Bonomi-Corso Umberto I° n. 184 per la Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. di Brescia 18-28 dicembre 1929 notificata il 20 febbraio 1930 col n. 175 rep. Uff. Giud. Colombo, con ogni conseguente pronuncia per i seguenti motivi:

= I° =

Il ricorso è inammissibile (art. 522=528=COD.PROC.CIV.)
=====

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato ammesso a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione. S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi che ha firmato il ricorso non è iscritto nell'albo speciale del-

la Corte di Cassazione.

Il ricorso va pertanto a mente degli art. 522=528 cod. p.c., dichiarato inammissibile e respinto.

= II° =

Ove fosse possibile l'esame del ricorso, il che non è:
Sul primo mezzo si osserva: Non esiste violazione o falsa applicazione dell'art. 1679 cod. civ. L'interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano, sez. di Brescia, è conforme la lettera e lo spirito della legge.

Infatti non si tratta già come s'esprime il ricorrente di "trasportare in seno all'art. 1679 c.c. la lettera del successivo art. 1958...; bensì d'applicare l'art. 1679 c.c. ad un concreto stato di fatto e di diritto acquisito, per la già avvenuta applicazione dell'art. 1958 cod. civ.

Il ragionamento del ricorrente è un sofisma, il cui fulcro poggia nel vuoto. La Corte a diritto incontestabilmente acquisito, ha statuito che la nuova, posteriore applicazione dell'art. 1679 dovesse essere tale, da non ledere l'ormai effettivo, legale stato di fatto. S'ha quindi da dire che non si tratta neppure, nel caso, d'interpretazione della legge, ma di pura e semplice logica sua applicazione. Se non che si domanda il ricorrente come si possa notificare una conven-

zione non ancora stipulata. E pur qui il ricorrente gioca sull'equivoco e cade nell'infondatezza. Poichè non già prima della stipulazione della convenzione disse la Corte dover essere compata la notifica, ma bensì prima della introduzione del bestiame nel fondo, cioè prima della esecuzione, ià che è cosa ben diversa. Ma come si può parlare nel caso, di introduzione di bestiame nel fondo, dopo la conclusione della convenzione, quando il bestiame si trovava già nel fondo per diverso rapporto di doppia vendita, per quanto rescisse, pur sempre avvenuta, dalla quale originariamente il Tribunale vide discendere già non un contratto di soccida, ma bensì un contratto di deposito chiuso con mandato a vendere, e per la quale ebbe la Corte a dubitare della buona fede d'alcuni de' terzi contraenti? Il Ricci scrive chiarissimamente (vol. VIII° Tit. V° parg. 293): - Riteniamo che la notificazione fatta, dopo che il bestiame della soccida si è introdotto nel fondo locato, non impedisca al proprietario, locatore del fondo stesso, di esercitare il privilegio che l'art. 1958 gli accorda. Due ragioni confortano questa teorica. L'una è, che, acquistatosi dal locatore del fondo, il diritto di privilegio sul bestiame introdotto per effetto dell'introduzione stessa, non può essere privato per fatto altrui del diritto già quesito.

L'altra è, che l'art. 1958 esige che il locatore, abbia avuto, al tempo dell'introduzione dei mobili nel fondo locato, la scienza che i medesimi appartenevano ad altri, per essere impedito ad esercitare su d'essi il privilegio; il che vuol dire che il privilegio gli compete, sui detti mobili anche quando, dopo introdotti nel fondo, abbia conosciuto che appartenevano ad altri.

Sul secondo mezzo si osserva:

Palesa è l'infondatezza di questo secondo mezzo, che erra appunto nel ritenere che sia rimasto fermo il "petitum" nelle nuove conclusioni d'appello. La domanda di rendiconti o conguagli estranei alla originaria domanda è evidentemente nuovo oggetto di causa. Se si pecca nel primo mezzo di restrittività eccessiva e illogica d'interpretazione qui del contrario.

Senonchè, rientra nella sfera degli apprezzamenti insindacabili del Giudice di merito quello per cui medesimo afferma che una domanda sia nuova e come tale improponibile in appello (Cass. civ. 13 giug. 927 - Comune di Argergrande - Coop. Agricola di Argergrande - S. ent. 2153 inedita). "Il Giudizio se sia nuova una domanda proposta in appello, emessa in base alla valutazione degli atti, è giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. 23.6.925 Begatti-Rustichelli - Corte Cass. 1154).



Ed infine: "E' apprezzamento di fatto e quindi insindacabile quello del Giudice di appello che ritenga trovarsi di fronte ad una domanda nuova non proponibile in detta sede. (Cass. civ. 30. I° 1928 Guizzardi-Patriarca, sent. n. 429 inedita - Rep. Giur. Ital. n. 112 anno 928 Cassazione Civile).

SUL III° MEZZO:

E' la ripetizione, sotto altra forma, della stesso II° mezzo e in quanto si tratta della medesima doglianza relativamente a un giudizio insindacabile di fatto della Corte, va parimenti, disatteso, perchè infondato.

C H I E D E

Dichiararsi inammissibile il ricorso come sopra notificato il 15 maggio 1930. VIII° ad istanza di Mondini Giuseppe, Panizza Carlo e Orlandi Giovanni. Con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio e dell'emananda sentenza.

Rigettarsi in subordine il ricorso con condanna nelle spese. - Allegarsi fascicoli di I° e II° grado con indici -

Roma, 25 November 1930. 18.

Ante me / Giuseppe

Ch. Lorenzo Valeri

Ad istanza del sig. Mondadori Alessandro, rappresentato e domiciliato come in epigrafe della presente memoria;

Corso Umberto 1° 184

Copia
del 19/11/84
notificata 28.10
G.

Io sottoscritto Uff. Giud. della Corte di Cassazio-
ne del Regno notifico, con ogni riserva
del caso, copia presente della suesposta memo-
ria all'Avv. Bonomi S. R. Franco, proemto
re legale e domiciliatario dei sigg. Mon-
dini Giuseppe, Panizza Carlo e Orlandi Ro-
manni, domiciliato in Roma, Corso Umi-
berto I°, 184, e per ogni effetto a ditti signo-
ri, e in specie al primo, notificando in
pari tempo che tale memoria verrà
depositata in Cancelleria della Corte Supre-
me, insieme con i fascicoli degli atti
e documenti d'I° e II° grado con rela-
tivi indici, nel giorno ventotto del co-
rente Novembre, e per l'effetto ho nell
l'indivento domicilio pulito e consegna-
to questa copia finile nelle mani dell'Espresso
gista Meisprelli Odo. in su per me

ref.

Roma ventisei novembre 1880 IX

G. P.

Cararelli



3 dicembre 1930
Leg. III

COURT DE CASSATION DU ROYAUME

RICORSO

del sig. MONDINI GIUSEPPE residente a Volta Mantovana, PANIZZA CARLO residente a Volta Mantovana, ORLANDI GIOVANNI residente a Ceresara, rappresentati dall'Avv. Ivano Bonomi nel cui studio in Roma Corso Umberto I N° 184 sono domiciliati eletti e domiciliati.

CONTRO

Il sig. MONDADORI ARTIGIANO residente in Pieve

NONCHE' CONTRO

i sigg. TIRANTI ERNESTO residente a S. Perno di Cassolido, TIRANTI RUGGERO residente in Angeli, TIRANTI GIOVANNI residente a Villa Cappella di Ceresara, e TIRANTI ALGERO residente a S. Martino di Ceresara.

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Di Brescia, in data 13-28 dicembre 1929, notificata con atto dell'Uff. Giudiziario Colombo Luigi N° 175 il 20 febbraio 1930.

FATTO

Avevano i convenuti con scrittura privata 30 Maggio 1927 dati in società 4 covi di razza pugliese del valore dichiarato di L. 9500 ai consorti Tiranti artigiani del fondo Tomasottina in quel di Ceresara, locato dal sig. Mondadori Artigiano; aveva poi quest'ultimo, vantandosi ereditore dei Tiranti, sottoposto a sequestro conservativo tutti gli enti mobili esistenti nel fondo e ammontanti, secondo il verbale di sequestro, a un valore di L. 75000, ivi comprendendo anche i quattro covi in proprietà del ricor-

COURT DE CASSATION DU ROYAUME
v. cor N. 7
N. 7
ROMA 28 NOV. 1930 ANNE VI
Il Cancelliere

gli attori rispondevano chiedendo di provare che era stata data notifica verbale della soccida al Mondadori medesimo subito dopo la conclusione di quel contratto e prima dell'avvenuto sequestro. Annessa ed esperita tale prova, il Tribunale di Mantova giudicava con sentenza 6-12 Giugno 1929 non doversi raffigurare nella convenzione scritta del 30 Maggio 1927 intervenuta fra gli attori e i Tiranti, un contratto di soccida, ma bensì un deposito con mandato ad vendendum; che essendo la notifica di quel contratto avvenuta dopo l'introduzione nel fondo Tomasettina del bestiame rivendicato, essa notificava, in base all'art. 1579 N° 3 C.C.; non valeva a distruggere il privilegio del Mondadori. Pertanto il Tribunale rigettava la domanda di rivendica condannando gli attori nelle spese.

Appellavano gli attori con atto 25 Settembre 1929 N° 3779 Uff. Giud. Galvani, deducendo: Che la convenzione del 30 Maggio 1927 costituiva una soccida e non un deposito; che pertanto in base all'art. 1679 C.C. la notifica del contratto, anche se data al locatore del fondo dopo l'introduzione in esso del bestiame oggetto della soccida, era valida a sottrarre quel bestiame al privilegio del locatore; e, infine, che, ove pure quella notifica fosse stata ritenuta tardiva e inefficace a distruggere il privilegio speciale di cui allo stesso art. 1579 C.C., mandavano nella fattispecie, per le dimostrate particolarità di quest'ultima, le condizioni onde il privilegio del locatore potesse avere concreto esercizio sui beni di proprietà degli appellanti. Insistevano pertanto questi ultimi nella loro domanda di rivendica. La Sezione di Brescia della Corte d'Appello di Milano, sempre nella continuazione del Tiranti e con la presenza dell'appellato Mondadori, modificò la sentenza che qui si imputa, riconobbe che la convenzione 30 Maggio 1927 stabiliva fra gli appellanti e gli affittuali del Mondadori un rapporto di soccida e non di deposito;

ma nello stesso tempo la sentenza della Corte confermò che per scalzare l'eccezione del Mondadori circa l'esistenza del suo privilegio speciale, avrebbe dovuto la notifica della soccida essere stata fornita prima dell'introduzione del bestiame nel fondo. Infine nei riguardi dei motivi adottati dagli appellanti contro la esercibilità nella fattispecie del privilegio da parte del locatore sul bestiame di loro proprietà, la Corte di merito giudicava che tali motivi dessero vita ad una domanda nuova e perciò improcedibile in grado di appello ai sensi dell'Art. 490 C.P.C.

Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti muovono lagnanze al Supremo Collegio per i seguenti motivi:

PRIMO MEZZO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1679 C.C. IN REDAZIONE ALL'ART. 517 N° 300 D. PROC. CIV.

La Corte di merito, pur riconoscendo che nel contratto stabilito da Mondini e L.C. Tiranti redatto in iscritto il 30 Maggio 1927, era da vedersi perfetta la natura di una soccida, e pur riconoscendo, che la notifica al proprietario del fondo di cui parla l'art. 1679 C.C. può essere data anche verbalmente, dichiara tuttavia che per avere validi effetti tale notifica deve avvenire prima dell'introduzione nel fondo del bestiame dato in soccida all'affittuario. Simile interpretazione, nel silenzio dell'art. 1679 C.C., è errata, né può valere il richiamo analogico dell'art. 1958 N° 3 C.C. laddove esso stabilisce che il privilegio del locatore cessa soltanto quando egli abbia saputo della proprietà altrui nel momento della introduzione dei mobili sul fondo da lui locato.

Infatti l'art. 1958 C.C. considera il bestiame e, in genere, i mobili appartenenti a terzi, introdotti nel fondo per un titolo precario, o generico; l'art. 1679 ha riguardo invece al bestiame introdotto per una specifica ragione contrattuale (soccida) stabilita tra il terzo e l'affittuario. In conseguenza di ciò l'art. 1679 C.C. vuole che sia provata una speciale notifica del terzo stesso al

locatore, ma non stabilisce affatto che la notifica per essere efficace debba precedere l'introduzione del bestiame nel fondo. Ora, sarebbe un forzare la legge e un volerle far dire più di quello che in esse sta scritto, il trasportare in senso all'art. 1679 C.C. la lettera del successivo art. 1958 e solo nella parte che giova al locatore del fondo, Principi di logica e di diritto sostengono la nostra tesi. E' ben chiaro che la notifica non può essere data se non dopo la conclusione della soccida; lo dice la legge: "quando la soccida è contratta coll'affittuario"; né potrebbe essere altrimenti poiché non si può notificare una convenzione non ancora stipulata. La conclusione della soccida deve di norma coincidere con la sua esecuzione, né l'art. 1679 C.C. stabilisce che per procedere a detta esecuzione sia necessario il beneplacito del locatore. Onde la legge tradirebbe il suo specifico scopo di governare l'esistenza e la cessazione del privilegio del locatore sul bestiame dato in soccida dai terzi all'affittuario, se pretendesse che la notifica fosse data prima della conclusione di quel contratto e della sua esecuzione. Ne deriva pertanto che se alcuno introduce in un fondo per un motivo o per l'altro del proprio bestiame, e poi stipuli una soccida di esso con l'affittuario, dal momento in cui egli dà notizia della avvenuta soccida, cessa l'eventuale precedente privilegio del locatore, specie ove questi, come nel nostro caso è avvenuto, si acquieti a tale notizia e non muova al proposito alcuna eccezione. Né può parlarsi di diritto di privilegio precedentemente quesito in modo indistruggibile dal locatore su quel bestiame. Come quel privilegio non avrebbe impedito l'asportazione dal fondo del bestiame stesso per opera del terzo suo proprietario, così non può impedire che sul bestiame già introdotto nel fondo per altro titolo, venga stipulata una soccida. Del pari, nessuno può contestare che un terzo abbia facoltà di acquistare dall'affittuario del bestiame e di asportarlo dal fondo in base al suo diritto di compratore; ora

se invece di asportarlo dal fondo, egli ve lo lasci stipulando con l'affittuario un contratto di soccida, nessun dubbio che la notifica da lui fornita al locatore ai sensi dell'art. 1679 C.C., distrugga il privilegio che costui dapprima aveva sopra il bestiame. E la chiarezza di questo esempio toglie di mezzo ogni discussione nella fattispecie.

Necessita in questa materia tener presente la natura dei due diritti che si contrastano, ed abbandonare il criterio della Corte di merito che ha considerato come norma di diritto comune il privilegio del proprietario, definendo invece la disposizione relativa alla notifica della soccida « e cioè il mezzo di tutela della proprietà dei terzi - come, » una eccezione che si fa in favore di colui che, concedendo animali, viene a favorire la coltivazione del fondo. » Il diritto di proprietà dei terzi è per sua natura più forte di qualunque altro, e costituisce norma di *jus* comune, mentre il privilegio del locatore sui mobili dei terzi è norma di strettissimi *jus* particolare; onde la notifica di cui all'art. 1679 C.C., anziché una eccezione, è mezzo per far ritornare nella normalità la situazione giuridica dei mobili appartenenti ai terzi e introdotti sul fondo condotto dall'affittuario altrui. Di qui discende che se una interpretazione restrittiva della legge in esame si impone al Magistrato, essa non deve ulteriormente danneggiare il diritto potestativo del terzo proprietario già tanto compromesso dalla esistenza del privilegio speciale del locatore, ma deve servire di giusto limite al privilegio medesimo che costituisce sicuramente, in questa disputa di contrastanti interessi, la norma di diritto eccezionale.

Errata mostrasi quindi la sentenza della Corte di merito inquanto ha ritenuto che il privilegio del Mondadori sopravvivesse alla notifica datagli dai ricorrenti intorno alla soccida conclusa coi Tiranti e avente per oggetto i quattro buoi rivendicati.

SECONDO MEZZO

ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.490 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.517
N°3 COD.PR.CIV.

La sentenza della Corte di merito è inoltre denunciabile laddove ha ritenuto che i nuovi motivi dedotti da parte attrice in grado d'appello per sostenere l'immutata domanda di rivendica dei quattro buoi, costituiscono una domanda nuova.

Non vi ha domanda nuova, vietata in grado d'appello giusta l'art. 490 C.P.C., quando rimanendo fermo il petitum, si deduca una nuova causa petendi.

Questa massima riassume il pensiero che la Corte Regolatrice ha manifestato con uniforme e chiaro indirizzo attraverso / infiniti suoi giudicati. Ne deriva che per definire la domanda nuova considerata all'art.490 C.P.C. doversi avere riguardo all'oggetto della domanda e non alla causa petendi.

In questa controversia se gli attori nel grado d'appello hanno detto qualche cosa di nuovo, non hanno con ciò mutato alcunché dell'oggetto della domanda, e tutt'al più hanno esposta una nuova causa petendi; quantunque si possa discutere se i nuovi motivi esposti dagli appellanti valgano a costituire pure una nuova causa della domanda rimasta identica. Con la citazione introduttiva, gli attori infatti chiamavano in lite avanti il Tribunale di Mantova i convenuti Tiranti e Mondadori per ottenere la rivendica di quattro bovi concessi in soccida ai Tiranti, edicome quei bovi di loro proprietà; oggetto, adunque, della domanda, era la restituzione dei buoi o il pagamento del loro valore da parte di chi se li era appropriati; causa petendi, il diritto di proprietà degli attori.

Poiché era facile prevedere che il Mondadori si sarebbe difeso accampando il privilegio dell'art.1679 C.C., i rivendicanti sin dalla citazione introduttiva esponevano che tale privilegio era stato distrutto dalla notifica della soccida data al locatore secondo

l'art. 1679 C.C. Il Tribunale per le note ragioni ritenne quella notifica non valida a far scomparire il privilegio del locatore sul bestiame in proprietà dei rivendicanti. E allora gli attori, appellando dalla sentenza dei primi giudici, vollero dimostrare che, anche ammessa l'esistenza del privilegio, erano mancate le condizioni per il suo esercizio sui beni rivendicati. Una cosa è il privilegio; altra cosa è la sua esercitabilità. Nella fattispecie gli attori assumevano che per poter far propri, dopo averli resi oggetto di sequestro conservativo, i bovini che i Tiranti tenevano in società, il Mandadori avrebbe dovuto dimostrare giudizialmente il dissesto degli affittuari attraverso le forme del giudizio di conferma di sequestro, e che per legittimare la eseguita totale esportazione degli enti mobili trovatisi nel fondo locato, esportazione per cui gli appellanti avevano visto scomparire i quattro bovini di loro proprietà, il Mandadori avrebbe dovuto dimostrare che il suo credito era tale da non lasciare alcun margine sul valore delle merci staggite ammontante a L. 75000. In sostanza gli appellanti dicevano, che per rendersi prevalente al loro diritto di proprietà il privilegio eccipito dal Mandadori contro la domanda di rivendica, doveva essere dimostrato non solo esistente, ma anche esercitabile sui beni in proprietà ai terzi medesimi, e per qualsiasi titolo introdotti nel fondo; doveva dimostrarsi cioè che i crediti del locatore fossero tali da richiedere l'esecuzione forzata anche su quelli beni e la loro aggiudicazione a copertura di essi crediti privilegiati. Non avendo il Mandadori dimostrata la esistenza del suo credito, e tanto meno il suo ammontare, il privilegio non poteva essere invocato contro il certissimo diritto di proprietà su cui si fondava la nostra rivendica.

Proseguendo poi gli attori nel loro assunto, dimostravano sulla base del contratto d'affittanza Mandadori Tiranti e di altri

documenti dimessi in causa, che, anche ammettendola l'esistenza di un credito a favore del Mondadori, questi non avrebbe potuto che raggiungere una somma inferiore per varie decine di migliaia di lire, al valore della merce staggita; onde, mentre si profilava la vera ragione fraudolenta dell'asportazione dei beni sequestrati compiuta dal Mondadori senza attendere il giudizio di convalida (ragione comprovata anche da una dichiarazione dei Tiranti), si appalesava indiscutibilmente che la domanda di rivendica dei quattro bovi fondata sul diritto incontestato di proprietà degli appellanti, non poteva venire respinta per l'esigenza di un privilegio che, riguardando un credito inferiore a L. 75000, non aveva alcun motivo legittimo per esercitarsi su tutte le merci sequestrate e quindi anche sui bovi rivendicati.

Ora, che tutto questo costituisca un nuovo petitum, è assolutamente insostenibile. Il petitum restava e resta per noi la restituzione dei quattro bovi e la rifusione del loro prezzo. La tesi degli appellanti non poteva in essere che ~~dei~~ nuovi motivi da opporsi alla eccezione del Mondadori. Essi motivi non varrebbero dunque nemmeno a costituire una nuova causa petendi, che la causa petendi della rivendica continuava ad essere il diritto di proprietà.

Se tuttavia volessi ravvivare in quei motivi la forza autonoma di una nuova causa petendi, dovrei necessariamente riconoscere che essa non altera in verun modo il petitum. Non è infatti che gli appellanti abbiano svolta un'azione di rendiconto, come assume la Corte di merito. Essi, di fronte all'avversario che opponeva al diritto di proprietà, base della rivendica, l'esistenza del suo credito privilegiato, si sono limitati a controbattere tale eccezione sostenendo, che, data pure l'esistenza del privilegio per sé stesso, non era dimostrata l'esistenza del credito da tutelare a mezzo del privilegio

medesimo; e che anzi, dalle più certe prove documentali, era dimostrato che il credito non esisteva, od esisteva in misura insufficiente perché il conduttore potesse rifiutare la restituzione dei bovi o il rimborso del loro prezzo.

Ma il governo fece adunque la sentenza impugnata, dell'art. 490 C.P.C., raffigurando nei motivi nuovi motivi i caratteri della domanda nuova e negando e desolando le deduzioni addotte fra quelli che dovevano essere valutati e discussi prima di decidere nel merito la controversia.

TURCO MEZZO

VIOLENTA DELL'ART. 1573 C.C. IN RAPPORTO ALL'ART. 324 E SEGG. C.P.C. E ALLE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE FORZATA DEI BENI MOBILI; TUTTO CIO' IN RELAZIONE ALL'ART. 517 N°3 (COD. PROCIV.)

Ravvisando nei motivi d'appello ricordati più sopra il carattere d'una domanda nuova, la Corte di merito ebbe riguardo soltanto a quelle che le sembrò costituire un'azione di rendiconto, vale a dire la denuncia fatta al conduttore di non aver provato, come doveva, l'esistenza e l'ammontare del suo credito privilegiato, e la conseguente richiesta che egli provasse quella esistenza e quell'ammontare almeno nella sede di questa controversia. Ma la Corte di merito non ha tenuto presente che nelle nuove deduzioni d'appello, gli odierni ricorrenti avevano anzitutto lamentato come il conduttore non avesse esperite le vie del giudizio per la convalida del sequestro conservativo, le quali soltanto avrebbero dato modo di procedere poi alla esecuzione forzata sui bovi rivendicati e su ogni merce staggita; esecuzione forzata che avrebbe servito, fra l'altro, allo scopo di accertare se alcunché dei beni esecutandi potesse residuare a copertura dei diritti dei terzi verso i Tiranti.

Ora l'art. 1573 C.C. dispone che in mancanza della notifica del contratto di locazione, il locatore può "sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve".

Far vendere: e cioè, secondo quanto insegna la dottrina e giurisprudenza,

far vendere nelle forme della esecuzione forzata la quale rendesi possibile soltanto dopo la convalida del sequestro; e non già appropriarsi, senza nessun controllo nemmeno sul vero prezzo delle cose staggite, degli animali, appartenenti ai terzi. Il Mondoni trascurando di attemperare al disposto dell'art. 1679 C.C., non provvedendo a far vendere i bovi sequestrati, e invece appropriandoseli prima che fosse dimostrato, non che essere esistente il suo credito, se tutte le merci staggite non superassero l'ammontare del credito stesso, si è posto nella condizione di non poter più opporre il suo privilegio alla nostra domanda di rivendica. Egli ha violata la stessa disposizione di legge invocata a sostegno del suo privilegio, e l'ha violata proprio nella parte che è stabilita a salvaguardare dei diritti dei terzi proprietari.

Pertanto data l'arbitrarietà del suo operare, la Corte di merito doveva, non foss'altro che per questa considerazione, imporgli la restituzione dei bovi e la rifusione in nostro favore del loro prezzo.

Con riserva di memoria difensiva.

CHIEDESI

Piaccia all'Ecc.ma Corte Suprema cassare la sentenza della Corte di Appello di Milano (Sezione di Brescia) in data 18 - 28 Dicembre 1929 VII e dare i conseguenti provvedimenti.

Avv. VITTORIO BONDI

CASTIGLIONE - STIVIERE - telef. 5

MANTOVA - Via Chiassi 44 - telef. 2-60

VOLTA MANTOVANA

On. Avv. Ivanoe Bonomi

RICHIEDO BONDI-MONTASOMI:

Evidentemente la causa era nata sotto cattiva stella e quindi non poteva che finire malamente per i vostri clienti. Sen'comparso l'effetto di scortesia compiuto in vostro danno ed in ispecie contro l'Eccellenza Vostra, nient'altro del conto mio trovo da sollevare, anche se, ben conoscendo la fondatezza dei motivi di legittimazione, fossi lecito aspettarsi una soluzione a noi favorevole.

Dal momento che ho provveduto ora a liquidare la mia situazione con i Monti e pertanto la parte di veleni restituita per conto delle collezioni l'intero capitale di causa, e, se è possibile, copia della sentenza della 1^a sezione.

Con ogni ossequio mi creda

Dev.mo

Roma, 9 febbraio 1927

Caro Collega,

Le mando tutto l'originale
e cioè il ricorso con quattro fascicoli
allegati, relativo alla sfortunata
sentenza Mancini - Menaduri.
La sentenza, che ho fatta
curre d'obbligo registrarsi,
dice solo che poiché il ricorso
è stato da me firmato
~~il~~ quando non avevo ancora
provveduto a fare inscrivere
nell'albo la decretazione 28-30
luglio 1925 della Corte di Cassazione
che mi ammetteva a patrocinarlo
in Cassazione, con tale
mia ammissione, essendo
ancora irregolare, si dichiarava

in conformità all'art. 52
e 528 del Cir. Fed. no.

con i' insignis
saluti.

devot



Restituito
Gasci'coli
10 m' corso
Gasci'coli come precedent
il 11 febbraio 1931